



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

LICENZIAMENTI
LEGGE 92/2012

Ud.25/01/2023

CC

Dott. ADRIANA DORONZO	Presidente
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI	Consigliere
Dott. FABRIZIA GARRI	Consigliere
Dott. CARLA PONTERIO	Consigliere
Dott. GUGLIELMO CINQUE	Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10469/2020 R.G. proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA V.LE
[REDACTED], n. **[REDACTED]** presso lo studio degli avvocati
[REDACTED] ed **[REDACTED]**, che lo
rappresentano e difendono;

-ricorrente-

contro

[REDACTED] S.P.A. AZIENDA **[REDACTED]**, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA **[REDACTED]**, n. 45, presso lo studio
dell'avvocato **[REDACTED]** che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 358/2020,
depositata il 29/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal
Consigliere GUGLIELMO CINQUE.

Ritenuto che

1. Con la sentenza n. 358/2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l'opposizione proposta da ~~Ceccarelli Alessandro~~, autista di mezzi pubblici dell'~~A~~ spa avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale con la quale era stata disattesa la domanda di impugnativa del licenziamento per giusta causa, fondata su: a) la mancanza di forma scritta del licenziamento; la ritorsività del recesso datoriale; c) la non riconducibilità al ricorrente del fatto contestato; d) la sproporzione della sanzione applicata.

2. Il recesso era stato adottato, a seguito di opinamento di destituzione ex art. 53 RD n. 148/1931, per la seguente contestazione: *"in data 27 agosto 2017, alle ore 7,38 circa, sul gruppo Facebook di "Genitori e bambini liberi e sani -Popolo Unico", con il nominativo ~~Alessandro Ceccarelli~~, veniva pubblicata una foto di un autobus che sul display della tabellazione riportava "VACCINATI STO CAZZO", accompagnata da un post riportante la seguente dichiarazione: "Scusate il termine colorito ma stamattina me so' svegliato così e mentre lavoro e aspetto di partire ho voluto dipingere il mio bus così"... Risulta, inoltre, che alle ore 9,30 circa...nella medesima pagina suindicata di Facebook...ad un interlocutore che scriveva che ~~Alessandro Ceccarelli~~ meritava di essere licenziato, Lei rispondeva testuali parole: "ci hanno provato in tutti i modi ma per la loro insolenza gli ho sfilato 40.000 euro con i quali mi sono fatto casa nuova ahahahahah e li ho anche ringraziati" Per quanto sopra risulta che Lei, nella giornata in questione, durante il suo turno di servizio, utilizzava, senza alcuna autorizzazione aziendale, il sistema di bordo per la tabellazione della vettura aziendale a Lei assegnata per lo svolgimento del servizio di linea per divulgare un messaggio non attinente lo svolgimento del servizio di linea cui Lei era atteso, con gravi ripercussioni sulla reputazione e l'immagine aziendale. Con il comportamento sopra descritto Lei: -in qualità di incaricato di un pubblico servizio ha abusato dei mezzi e degli strumenti aziendali messi a disposizione nell'esercizio delle sue finzioni durante il suo turno di servizio; -arbitrariamente distoglieva il mezzo aziendale dal normale servizio di linea per pubblicare un messaggio sul display non attinente il servizio medesimo, bensì una personale manifestazione del pensiero; - non rendeva identificabile la linea esercitata*

da quel bus pregiudicandone il possibile utilizzo da parte dell'utenza; - recava pregiudizio all'immagine e alla reputazione aziendale pubblicando un messaggio non attinente al servizio ma una Sua personale opinione inerente una tematica sociale particolarmente rilevante; - nel divulgare informazioni e notizie attinenti il suo rapporto di lavoro con l'azienda, Lei ha violato la riservatezza delle notizie e la corretta gestione delle informazioni personali; - inoltre violava il codice etico aziendale agli artt. 3, 4, 6, 7 e 12...".

3. Per quello che interessa in questa sede, la Corte distrettuale, dopo avere ritenuto il ~~_____~~ autore della condotta, ha rilevato che la stessa rientrava tra quelle punibili dal RD n. 148/1931 con la destituzione (art. 45 sub 2 e 9) così come era sussumibile nella ipotesi, sanzionabile con il licenziamento senza preavviso dalla contrattazione collettiva, oltre a rappresentare un autonoma fattispecie, sanzionabile invece con la sanzione della sospensione, la frase detta ("*ci hanno provato in tutti i modi ma per la loro insolenza gli ho sfilato 40.000 euro con i quali mi sono fatto casa nuova ahahahahah e li ho anche ringraziati*") costituente "dimostrazione di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, per iscritto".

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione ~~Alessandro Ceccarelli~~ affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la ~~_____~~ spa.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 42 nn. 14) e 15, e 45 n. 9) del Regio Decreto n. 148/1931 in relazione all'art. 12 delle preleggi in rapporto all'art. 18 comma 4 legge n. 300 del 1970 e all'art. 2119 cc, per avere la Corte distrettuale erroneamente o falsamente interpretato, violando e/o falsamente applicando l'art. 12 preleggi, il predetto Regio Decreto così applicando erroneamente e/o falsamente l'art. 18 co. 4 legge n. 300/1970, avendo configurato la fattispecie accertata tra le ipotesi di destituzione di cui all'art. 45 n. 2 e 9) RD n. 148/1931 anziché in quelle di sospensione di cui all'art. 42 n. 14 e 16 RD n. 148/1931; in tal

Emissione: 13/03/2023 10:45:12 - Modifica: 13/03/2023 10:45:12 - Firma: [firma illeggibile] - Numero di protocollo: 10469/2020 - Numero di registro: 433/2023 - Numero di raccolta: 7293/2023 - Data pubblicazione: 13/03/2023

